



Decreto Dirigenziale n. 345 del 13/12/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REG.TO CE 1069/2009 - STABILIMENTO RICONOSCIUTO - LAMBERTI PELLI SRL -
CON SEDE OPERATIVA VIA TEMPONE GIAMPIETRO, 34 - ALBANELLA (SA) E SEDE
LEGALE VIA ROMA SALERNO - APPROVAL NUMBER ABP 271 COLL 3 - MODIFICHE
SIGNIFICATIVE ALLO STATO DEI LUOGHI E AL LAY-OUT DI PRODUZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che allo stabilimento di cui all'oggetto è già stato attribuito l'approval number attestante il riconoscimento ai sensi del Reg CE 1069/09 giusto D.D. n. 123 del 24/10/2011;

che l'impresa, ai sensi della DGRC 318/15, ha presentato un progetto per apportare modifiche significative allo stato dei luoghi e al lay-out di produzione;

PRESO ATTO

- della comunicazione del Suap di Albanella (SA) acquisita al nostro protocollo al n. 767818 del 24/11/2016, con la quale è stato trasmesso l'incartamento completo, e con esito positivo, del procedimento autorizzatorio relativo alle modifiche significative e al lay-out di produzione apportate allo stabilimento, ivi compreso il parere favorevole dell'ASL competente territorialmente, nonché dei collaudi effettuati dal consulente di parte e dall'ASL stessa
- che le modifiche significate apportate allo stato dei luoghi e lay-out di produzione sono descritte nella planimetria allegata alla comunicazione del SUAP e che diventano parte integrante del presente decreto;

RITENUTO

Che per quanto sopra si debba procedere all'emissione del presente decreto che annulla e sostituisce il precedente D.D. n. 123 del 24/10/2011, conservando per lo stabilimento il medesimo approval number ABP 271 COLL 3;

VISTI

- a. il Reg. (CE) n.1069/2009;
- b.. il Reg. (CE) n.142/2011;
- c. il Reg. (CE) n. 882/2004;
- d. l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- e. il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- f. la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- g. il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- h. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- i. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- l. Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- m. la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- n. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

CONSIDERATO

- che alla Regione non compete l'esame sostanziale della documentazione, ma solo l'esame della completezza dell'incartamento inviato dal SUAP
- che nel caso de quo alla richiesta del SUAP di procedere al provvedimento di competenza sono stati allegati:

- ✓ planimetria dei locali come variati in seguito alle modifiche strutturali apportate
- ✓ Il form redatto dall'impresa
- ✓ La master list allegata al form
- ✓ Relazione tecnica
- ✓ Copia dei collaudi

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di prendere atto delle Modifiche significative allo stato dei luoghi e al lay-out di produzione apportate allo stabilimento condotto dalla società Lamberti Pelli Srl - con sede operativa Via Tempone Giampietro – Matinella, 34 – Albanella (SA) e sede legale Via Roma Salerno come indicate nella planimetria allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto
2. Che pertanto ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/09 il suddetto stabilimento risulta autorizzato a svolgere le seguenti attività:
 - *Sezione I transito con manipolazione categoria 3*
3. Di confermare per il suddetto stabilimento l'approval Number ABP 271 COLL 3 relativo al riconoscimento della predetta attività;
4. Di annullare il precedente D.D. n. 123 del 24/10/2011 che viene sostituito dal presente atto;
5. Il presente provvedimento viene inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli